

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2296

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGIOLA, ROSPI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 601, in materia di trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica

Presentata il 10 dicembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento italiano le disposizioni necessarie per regolare il trattamento tributario delle operazioni finanziarie eseguite secondo i precetti della legge islamica, secondo le prassi sviluppatesi in tale ambito religioso e culturale. La crescente frequenza dei rapporti con questa realtà, nuova per il diritto italiano, è motivazione sufficiente per dimostrare l'opportunità di introdurre una disciplina specifica, elaborata in ragione della struttura e dei fini di queste transazioni e delle forme negoziali tipiche attraverso cui si realizzano, superando la necessità di adattarvi norme concepite per atti giuridici e sottostanti moti-


vazioni economiche di natura essenzialmente diversa.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, prevedendo che essa si applichi anche alle operazioni articolate in due contratti assistiti dall'intermediazione della banca, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale l'istituto di credito vende, con regolamento differito, un bene reale a un prezzo pari al costo origi-

nario di acquisto maggiorato di un margine prestabilito, nonché alle operazioni realizzate dalla banca mediante un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Si elimina la doppia imposizione (registro) sull'operazione di finanziamento immobiliare che utilizza il duplice contratto di appalto e di compravendita con patto di riservato dominio. Tali operazioni sono conformi al contratto *murabaha* di matrice di finanza islamica.

Schema di funzionamento della operazione di finanziamento (*murabaha*)



Fonte: Paolo Pietro Biancone, La Banca Islamica, Giappichelli, Torino, 2017

Con riferimento alla figura precedente si riportano i diversi punti.

1) Il cliente identifica una casa che vuole acquistare;

2) Il cliente può poi rivolgersi alla banca per il finanziamento dell'ammontare;

3) La banca acquista l'immobile richiesto e paga l'ammontare totale; l'importo è normalmente erogato direttamente al precedente proprietario;

4) La banca vende poi l'immobile al cliente a un prezzo comprensivo di un margine prestabilito;

5) Il cliente pagherà il prezzo di vendita su base rateale.

In assenza della norma, l'operazione di acquisto della casa sarebbe assoggettata due volte all'imposta di registro, sia a carico della banca (con l'aliquota del 9 per cento) sia a carico del compratore finale: ciò rende il negozio giuridico fiscalmente poco vantaggioso. La norma proposta elimina la duplicazione, utilizzando la fattispecie già prevista per il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Così facendo si rende utilizzabile un contratto di acquisto con finanziamento (chiamato *murabaha*), che potrà seguire la disciplina fiscale dell'imposta sostitutiva prevista nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di capitale.

Al comma 1, lettera *b*), si prevede che siano annoverati tra gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili anche i proventi derivanti da operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria.

Con l'inserimento di un nuovo comma *1-bis* si stabilisce altresì che nell'ambito di tali proventi si intende compreso il margine che emerge:


a) da operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale l'intermediario finanziario, con vendita differita, cede un bene a un

prezzo pari al costo originario di acquisto maggiorato di un margine prestabilito;

b) da operazioni con cui l'intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito;

c) da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita, poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito.

La disciplina proposta assimila al trattamento degli interessi il trattamento fiscale del margine originato da operazioni di finanziamento costituite da costruzione e successiva alienazione del bene (*istisna*), acquisto e successiva rivendita del bene (*murabaha*) e locazione finanziaria (*ijarah*), rendendo chiaro il metodo da seguire in sede di assoggettamento a imposta.



Fonte: Paolo Pietro Biancone, *La Banca Islamica*, Giappichelli, Torino, 2017

In assenza della norma le operazioni di *murabaha*, *ijarah* e *istisna'a* non avrebbero una normativa specifica sul trattamento fiscale del reddito generato.

La disposizione prevede così che il margine delle operazioni di *murabaha*, *ijarah* e *istisna'a* costituisce reddito di capitale.

Si introducono altresì per gli aspetti fiscali i *sukuk*, certificati di partecipazione rappresentativi di quote di proprietà indivisa su un patrimonio costituito da beni materiali. Affinché tali strumenti possano essere emessi in Italia, devono considerarsi assimilati alle obbligazioni. Le figure coinvolte sono tre:

originatore, che è il soggetto che ha bisogno di liquidità e cede determinati beni patrimoniali alla società veicolo (*special purpose vehicle* – SPV).

La società veicolo emette dei certificati che verranno sottoscritti dagli investitori.

Gli investitori diventano proprietari *pro quota* dei beni ceduti e la società veicolo stipula un contratto con l'originatore per permettergli l'utilizzo del bene.

In assenza della norma, l'operazione di *sukuk* non può essere praticata per la mancanza di inquadramento fiscale.


Si statuisce così che ai *sukuk* si applica la normativa fiscale ordinaria prevista dal

testo unico delle imposte sui redditi per le obbligazioni.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. La disciplina prevista per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione è dichiarata applicabile anche ai beni acquisiti mediante un'operazione con cui un intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un deter-

minato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito. Restano esclusi in ogni caso gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Si estende così quanto già previsto per gli ammortamenti del contratto di locazione finanziaria al contratto di finanziamento con margine, che è contratto tipico nella finanza islamica (*ijarah*).



Fonte: Paolo Pietro Biancone, *La Banca Islamica*, Giappichelli, Torino, 2017

1) Il cliente contatta un fornitore e identifica un automezzo che vuole prendere in locazione;

2) Il cliente sceglie la banca. Viene stipulato un accordo in cui la banca si impegna ad acquistare il mezzo e il cliente promette di prendere il bene in locazione finanziaria mediante *ijarah* da quel momento in avanti;

3) La banca acquista il veicolo dal fornitore secondo l'ordine del cliente. La proprietà viene trasferita alla banca;

4) La banca noleggia il veicolo al cliente per il suo utilizzo ad un tasso concordato per uno specifico periodo di tempo;

5) Il cliente paga un canone di locazione mensile alla banca per un periodo di tempo definito. Il cliente si impegna anche a pagare la tassa di circolazione, copertura assicurativa e la manutenzione;

6) Al termine del periodo, il cliente riceve il mezzo come forma di gratuità (*hiba*, regalo). La proprietà del mezzo viene trasferita al cliente in un contratto separato.

In assenza della norma, l'operazione è comunque praticabile, in quanto riconducibile a operazione di finanziamento soggetto a interessi. Tuttavia la disposizione proposta assimila il trattamento del margine al trattamento degli interessi e rende

fiscalmente deducibili i canoni sulla base dell'ammortamento. Il contratto è di fatto un contratto di locazione finanziaria che la finanza islamica chiama contratto di *ijarah*.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. È previsto che l'imposta si applichi anche sulle prestazioni relative a operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria, quando il soggetto cedente riveste anche il ruolo di agente incaricato.

L'assenza di norma sull'assoggettamento fiscale delle prestazioni dell'originatore renderebbe impraticabili i *sukuk*.

La disposizione proposta assoggetta all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni dell'originatore nei *sukuk*. Si precisa che le prestazioni della società veicolo rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre la remunerazione percepita dagli investitori deve essere qualificata come rendimento finanziario con applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 5, infine, modifica il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di opera-

zioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, stabilendo l'esenzione per le operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale un istituto di credito vende, con regolamento differito, un bene reale a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito; le operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito; le operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita, poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito.

In tal modo viene disciplinato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il trattamento fiscale del margine, che viene originato da operazioni di finanziamento costituite da costruzione e successiva alienazione del bene (*istisna*), acquisto e successiva rivendita del bene (*murabaha*) e locazione finanziaria (*ijarah*): esse sono equiparate al trattamento degli interessi e quindi esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, è inserito il seguente:

« Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle operazioni articolate in due contratti assistiti dall'intermediazione della banca, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale l'istituto di credito vende, con regolamento differito, un bene reale a un prezzo pari al costo originario di acquisto maggiorato di un margine prestabilito, nonché alle operazioni realizzate dalla banca mediante un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di capitale)

1. All'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi di capi-

tale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, » sono inserite le seguenti: « compresi i proventi derivanti da operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nell'ambito dei proventi di cui alla lettera b) del comma 1 si intende compreso il margine che emerge:

a) da operazioni articolate in due contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale l'intermediario finanziario, con vendita differita, cede un bene a un prezzo pari al costo originario di acquisto maggiorato di un margine prestabilito;

b) da operazioni con cui l'intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito;

c) da operazioni articolate in due contratti di compravendita, poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo)

1. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « esclusi gli oggetti » sono sostituite dalle seguenti: « ancorché acquisiti mediante un'operazione con cui un intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, esclusi in ogni caso gli oggetti »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali » sono inserite le seguenti: « , compresi i beni acquisiti mediante un'operazione con cui l'intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, »;

c) al quarto periodo, dopo le parole: « Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, » sono inserite le seguenti: « compresi i beni acquisiti mediante un'operazione con cui un intermediario finanziario acquista, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo concede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni imponibili

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'imposta si applica altresì sulle prestazioni relative a operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria, quando il soggetto cedente riveste anche il ruolo di agente incaricato ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto)

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le operazioni articolate in due contratti, il primo di compravendita, ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso il quale un istituto di credito vende, con regolamento differito, un bene reale a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito; le operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente medesimo a fronte del pagamento periodico di un canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito; le operazioni articolate in due contratti di compravendita, poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito ».

PAGINA BIANCA



18PDL0197260